

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 14/2013

15 Aprile 2013 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI MARZO 2013

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Marzo 2013. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Marzo 2013 è pari a **0,656690** e l'indice Istat è **106,90**.

DAL 15 APRILE E' POSSIBILE INVIARE – VIA PEC – ALLE DTL L'AUTOCERTIFICAZIONE PER IL DURC INTERNO.

MINISTERO DEL LAVORO – LETTERA CIRCOLARE PROTOCOLLO N. 4839 DEL 10 APRILE 2013

Il Ministero del Lavoro, **lettera circolare protocollo n° 4839 del 10 aprile 2013**, ha reso noto, modificando una sua precedente determinazione (circolare n. 10/2009) che, l'autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente di cui alla Circolare n. 34/2008 (c.d. DURC interno), **a partire dal 15 aprile 2013**, può essere **inviata**

telematicamente via PEC direttamente alle Direzioni territoriali del Lavoro (DTL) competenti per territorio.

Si ricorda che la DTL territorialmente competente alla ricezione del documento è quella della sede legale dell'impresa interessata o, nel caso di aziende plurilocalizzate, quella della sede legale.

Come noto, l'autocertificazione attesta, al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi, la non commissione degli illeciti ostativi sulle violazioni previste dall'allegato A del DM 24 ottobre 2007 e va effettuata una sola volta antecedentemente alla prima richiesta del beneficio stesso (per i benefici contributivi e normativi usufruiti prima del 30 aprile 2009 l'autocertificazione andava presentata entro tale data). **La stessa deve essere ripresentata in caso di modifica di quanto dichiarato.**

Finora il file, firmato digitalmente, doveva essere inviato per e-mail o posta elettronica certificata al Ministero del Lavoro, all'indirizzo di posta elettronica certificata ***AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it***, indicando nell'oggetto della mail il nome della DPL competente destinataria dell'autocertificazione.

Il Ministero chiarisce anche che, l'autocertificazione potrà, pur sempre, essere trasmessa con le altre modalità indicate nella circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2008: consegna personale presso la DTL competente, raccomandata con ricevuta di ritorno o via fax.

LEGITTIMO IL CONTRATTO A TERMINE ANCHE SE IL SOSTITUTO NON SVOLGE LE STESSE MANSIONI DEL SOSTITUITO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 6787 DEL 19 MARZO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 6787 del 19 marzo 2013**, ha statuito che, **l'assunzione a termine di un lavoratore in sostituzione di un altro assente**, per il periodo dell'assenza, **non comporta che il sostituto debba necessariamente compiere le stesse mansioni svolte dal sostituito.**

Con la sentenza in esame, la **Corte Suprema ha provveduto a rigettare il ricorso presentato da una lavoratrice, finalizzato ad ottenere l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato** e, al conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Orbene, **gli Ermellini**, con la sentenza *de qua*, **hanno evidenziato che, l'interpretazione seguita dalla Corte d'Appello è risultata conforme alla costante giurisprudenza dei Giudici di Cassazione che, ha più volte affermato che il lavoratore assunto a termine, ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che, la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa.**

Pertanto, **non può essere disconosciuta all'imprenditore** - nell'esercizio del potere autorganizzatorio - **la facoltà di disporre** (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) **l'utilizzazione del personale**, incluso il lavoratore a termine, **mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che, vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima** (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 11699/2003; Cass. n. 16661/04, Cass. n. 23761/2009, Cass. n. 3598/2010).

I Giudici nomofilattici **hanno, inoltre, chiarito che, in merito alla necessità che occorra una "correlazione di tipo causale" tra l'attività del lavoratore assunto in sostituzione e quella del lavoratore sostituito, per poter affermare che, l'assunzione sia, comunque, riconducibile alla sostituzione di un lavoratore assente, impedito a svolgere la prestazione, la valutazione della sussistenza di questo rapporto di correlazione causale costituisce giudizio di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità, quando la relativa motivazione sussista, sia sufficiente e non sia contraddittoria** (cfr. Cass., 30 luglio 2003, n. 11699).

L'INFORTUNIO IN ITINERE DEL LAVORATORE NON E' INDENNIZZABILE LADDOVE L'UTILIZZO DEL PROPRIO MOTOVEICOLO CONFIGURI UN RISCHIO ELETTIVO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 6725 DEL 18 MARZO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 6725 del 18 marzo 2013**, ha (ri)affermato la **non indennizzabilità** dell'infornio *in itinere* occorso al lavoratore che utilizzi il proprio motoveicolo in assenza di valide ragioni giustificatrici (*id*: rischio elettivo).

Nel caso *de quo*, un dipendente rimaneva coinvolto in un incidente stradale, **con il proprio motoveicolo**, nell'abituale tragitto casa/lavoro. Il lavoratore giustificava l'utilizzo del mezzo di locomozione personale con l'impossibilità, in caso di utilizzo dei mezzi pubblici, di essere al lavoro entro l'orario di ingresso prestabilito (*id*: ore 7:00) in quanto **la prima corsa degli autobus presentava orari incompatibili con l'inizio della prestazione lavorativa** (*id*: ore 7:20). I Giudici di merito, aditi dal lavoratore avverso il diniego INAIL, respingevano le sue doglianze in entrambi i gradi di giudizio attesa l'esiguità del tragitto (*circa 2 km*). Il lavoratore ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* di prime cure, hanno sottolineato come il limite della copertura assicurativa INAIL, a carico della collettività, sia costituito dal c.d. "rischio elettivo", intendendosi per tale quello estraneo all'attività lavorativa ed al quale il lavoratore si sottoponga scientemente.

Pertanto, atteso che, nel caso di specie i giudici di merito avevano ampiamente motivato il proprio deliberato, sottolineando come il **dipendente potesse ben raggiungere il luogo di lavoro a piedi data l'esiguità della distanza** (2 km) e la carenza delle prove fornite dal lavoratore in merito all'indisponibilità di autobus negli orari *de quo*, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la non risarcibilità dell'infornio occorso al subordinato arbitrariamente esposti ad un rischio eccessivo.

NEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI L'UNICO CRITERIO DELLA PROSSIMITA' ALLA PENSIONE NON PUO' PRESCINDERE DALLA COERENZA CON LE ESIGENZE TECNICO PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE AZIENDALI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 6959 DEL 20 MARZO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 6959 del 20 Marzo 2013**, ha confermato che, in tema di licenziamento collettivo, **i criteri di scelta** dei lavoratori licenziandi **operano**,

una volta delimitato l'ambito entro il quale gli esuberanti denunciati dall'impresa trovano fondamento, con le ragioni di apertura del procedimento.

Nel caso *de quo*, la **Corte di Appello di Bari**, ritenendo che la **procedura collettiva** che aveva interessato il licenziamento di un lavoratore, presentasse anomalie sia sotto l'aspetto formale che sostanziale, **ne dichiarava l'illegittimità**, con conseguente **ordine di reintegra** e condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle mensilità della retribuzione globale di fatto maturate.

Invero, **l'intera procedura era consistita in due soli atti** formati nell'ambito di un unico giorno e cioè, la comunicazione ai sensi degli artt. 4 e 24 l. 223/91 ed un contratto di solidarietà, stipulato in pari data, che dava avvio alla procedura di mobilità ed alla riduzione del personale. In ogni caso, al di là del percorso quanto mai celere, **la Corte rilevava una totale inadeguatezza** della comunicazione, che si limitava alla mera indicazione numerica degli esuberanti ed alla **applicazione, in via esclusiva, del principio della pensionabilità, senza alcuna individuazione degli ambiti e distinzione tra le categorie di appartenenza del personale esodato.**

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società, ritenendo che, in realtà, la *ratio* della procedura stabilisce che, l'accordo avvenga il prima possibile, con la conseguenza che, la realizzazione di siffatto accordo, nello stesso giorno di abbrivio, non comporta alcuna violazione di legge né l'invalidità dei licenziamenti.

Non dello stesso avviso gli Ermellini che hanno, preliminarmente, ribadito **i principi della legge n. 223/1991** che disciplina la riduzione del personale come una "*operazione imprenditoriale proceduralizzata*" nel senso che, **la libertà dell'imprenditore** di operare tagli sul personale per trasformare o ridurre o, persino, cessare l'attività dell'impresa, benché insindacabile, **viene vincolata nel quomodo agli esiti di un negoziato**, libero nella conclusione, ma doveroso quanto al comportamento negoziale delle parti.

I Giudici di legittimità hanno, altresì, affermato, rigettando il ricorso proposto, che **l'esattezza della procedura impone la puntuale individuazione dei licenziandi;** essa deve, necessariamente, procedere **per gradi successivi** attraverso una fase essenziale di preliminare **definizione del cosiddetto "ambito di applicazione"** (ovvero la predeterminazione **quantitativa e qualitativa** della "eccedenza"), cui deve seguire, poi, **l'adozione dei "criteri di scelta"**, per selezionare, in concreto, i singoli

lavoratori che, rientrando in tale area di "eccedenza", sono, per un ragionevole motivo, licenziabili comparativamente con minor danno "sociale".

Nel caso in questione, in applicazione dei principi esposti, **la mancata distinzione**, in sede di determinazione pattizia (*id.*: iter procedimentale), **tra le categorie di appartenenza del personale esodato, non consentiva di riportare la scelta** (*id.*: età pensionabile) rispetto alla predeterminazione quantitativa e qualitativa dell'eccedenza (*id.*: ambito), realizzandosi così un risultato del tutto incoerente, nel senso che, il criterio di scelta finiva per colpire indistintamente tutti i dipendenti.

LE SCRITTURE CONTABILI ASSUMONO VALORE DI PRESUNZIONI SEMPLICI, LIBERAMENTE VALUTABILI DALL'ORGANO GIUDICANTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 6647 DEL 14 MARZO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 6647 del 14 Marzo 2013**, ha affermato che, **la prova fornita dal bilancio**, regolarmente approvato, di una società di capitali, **in ordine ai debiti** della società medesima, **è affidata alla libera valutazione del Giudice** di merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa.

Nella singolare vicenda in esame, una società commerciale aveva ottenuto un **decreto ingiuntivo per il credito vantato nei confronti di una società** edile, **sulla scorta delle scritture contabili** di quest'ultima, che evidenziavano, tra i debiti, una voce di bilancio riguardante le **"fatture da ricevere"** e tra i costi di esercizio, quale contropartita, le **"prestazioni di servizi"** per lavori eseguiti.

Nel giudizio di primo grado il decreto viene confermato mentre, la Corte di Appello di Campobasso, in totale riforma della prima decisione, ne dispone la revoca.

Ritiene, infatti, il Giudice del merito che, **ai sensi dell'art. 2710 c.c., la valenza probatoria delle scritture contabili**, se regolarmente tenuta, **non è sottratta al prudente apprezzamento del giudice** che, nel caso, **ha ritenuto inattendibili** le risultanze contabili rappresentate, comprendenti un debito di circa 250.000 euro per fatture da ricevere, atteso che, nella relazione di accompagnamento al bilancio dello stesso anno, si affermava che la società era rimasta quasi inattiva; al pari, **non erano stati rinvenuti riscontri documentali** (ordinativi, contratti o bolle di accompagnamento).

Per la cassazione della sentenza, ha formulato ricorso la società creditrice, lamentando la falsa applicazione dell'art. 2710 c.c. alla fattispecie. La norma invocata, secondo la ricorrente, avrebbe inerENZA alle sole ipotesi di documenti contabili provenienti dalla parte creditrice e non anche alle scritture redatte in forma legale e, perfettamente tenute da parte debitrice che, invero, costituiscono un riconoscimento del debito, riconducibile agli effetti probatori della confessione.

Orbene, per porre fine alla *querelle* generata, **i Giudici di Piazza Cavour** sono intervenuti ed hanno convenuto sul fatto che, **le scritture contabili possono fare prova contro l' imprenditore; ma esse sono dotate, sotto il profilo probatorio, della natura di presunzioni semplici** e, pertanto, liberamente **valutabili dal giudice di merito**. Ne consegue **la legittimità della decisione** assunta dalla Corte di Campobasso in considerazione, altresì, dell'assenza di ulteriori riscontri documentali e della lacunosità dell'assunto.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.